

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 2021

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOVINE, AMICH, COLOMBO, COMBA, COPPO, DI MAGGIO, FOTI, MALAGOLA, MESSINA, PADOVANI, PELLICINI, PIETRELLA, RIZZETTO, SCHIANO DI VISCONTI, SCHIFONE, VOLPI

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina dei giorni di chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali

Presentata il 7 agosto 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! – L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha esteso a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e artigianali.

Si tratta del cosiddetto decreto «Salva Italia» approvato nel 2011 dal Governo Monti, che ha eliminato limiti e prescrizioni riguardanti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In questo modo è stata resa strut-

turale la previsione contenuta nella lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che era stata introdotta in via sperimentale dal decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

A fronte delle numerose proposte legislative presentate sul tema e mai giunte ad approvazione, anche a fronte dell'eccessivo aggravio burocratico previsto a carico degli enti locali e delle parti interessate, la presente proposta di legge fissa un numero di sei giornate festive in cui garantire a buona parte dei lavoratori del commercio, in particolare di quelli impiegati nella grande

distribuzione organizzata, il diritto di fruirne liberamente, in modo da consentire loro di curare i propri interessi personali, familiari, religiosi e culturali.

Con le sentenze n. 299 del 2012, n. 27 e n. 38 del 2013 e n. 239 del 2016, la Corte costituzionale ha qualificato le norme in materia di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali come norme di tutela della concorrenza, pertanto rientranti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La presente proposta di legge, pur mantenendo fermo il principio generale secondo il quale le attività commerciali sono svolte senza dover rispettare orari di apertura e chiusura, individua una serie di eccezioni.

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che per sei giorni festivi all'anno gli esercizi commerciali debbano restare chiusi. Si tratta del primo giorno dell'anno, del giorno di Pasqua, del 1° maggio, del 15 agosto, del giorno di Natale e del giorno di Santo Stefano.

Sono escluse dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva alcune tipologie di attività, tra le quali quelle di somministrazione di alimenti e bevande nonché quelle indicate dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ossia le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati

nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita qui previste siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

Quanto sopra non si applica inoltre alle attività commerciali balneari e alle attività connesse, per le quali l'orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo.

Il comma 2 inoltre specifica che le disposizioni relative all'obbligo di chiusura nei giorni festivi di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1. In particolare si prevede il pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro, cui si accompagna, in caso di particolare gravità o di recidiva (violazione per due volte in un anno, anche in caso di oblazione), la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:

- 1) il 1° gennaio, primo giorno dell'anno;
- 2) la domenica di Pasqua;
- 3) il 1° maggio, festa del lavoro;
- 4) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
- 5) il 25 dicembre, festa di Natale;
- 6) il 26 dicembre, festa di Santo Stefano »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le attività commerciali balneari non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità e recidiva, alla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

